

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 11/11/2002 n. 6194  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Le commissioni giudicatrici delle gare di appalto costituiscono di regola dei collegi perfetti che, per la determinazione dei criteri di valutazione e di giudizio, nonché per le decisioni conclusive (fasi queste rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale), debbono necessariamente operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei loro componenti, intendendosi per plenum quello risultante dalla composizione fissata nel provvedimento di nomina della commissione; può derogarsi al principio della collegialità solo per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate, fermo restando che restano riservate all'intero collegio le attività implicanti valutazioni di carattere tecnico-discrezionale. Le operazioni delle commissioni di gara riguardanti le attività propriamente valutative (quale ad es. la valutazione delle offerte), devono essere necessariamente svolte, a pena di illegittimità, dal plenum e non possono essere delegate a singoli membri od a sottocommissioni. E' illegittimo l'operato di una commissione di gara che abbia compiuto valutazioni tecnico-discrezionali nonostante le dimissioni per incompatibilità sopravvenuta di uno dei suoi membri esperti (nella specie si trattava di un componente indicato dalla Direzione nazionale antimafia), che non sia stato tempestivamente sostituito.